



Al km. 24+472 della S.P. 215 Tuscolana, nel territorio del Comune di Grottaferrata (Rm), è stato installato un **dispositivo in postazione fissa "AUTOVELOX" apparecchiatura Gatso modello GTC-GS11 di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli**, munito di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2131 del 15/04/2011, dichiarazione di conformità del modello installato GTC-CS11 matricola n. 1890, certificato di taratura n. C141_2019_ACCR_VX del 11/10/2019 rilasciato dal centro TESI S.r.l, verbale 11/10/2019 di verifica di corretta funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea ai sensi del D.M. 282/2017. Detta postazione, preventivamente segnalata e ben visibile, è inserita nell'elenco dei tratti di strada nei quali è possibile accertare da remoto, cioè senza contestazione immediata, le violazioni inerenti il rispetto dei limiti di velocità, come da Decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. n. 50805 del 09 marzo 2011.

L'impianto in trattazione rileva e sanziona chiunque, utente della strada, circoli con veicolo in violazione del limite di velocità vigente nel tratto viario indicato.

Il limite di velocità vigente, come stabilito dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma), Dipartimento VII, Viabilità ed Infrastrutture Varie "Ufficio di Direzione – Viabilità Sud", con ordinanza n. 15 del 02/05/2019, è pari a **50 Km/h**.

Alla velocità effettivamente rilevata dal sistema va sempre detratta la tolleranza di legge del 5%, con un minimo di 5 Km/h. Nel verbale di accertamento dell'infrazione, notificato al proprietario del veicolo (trasgressore e/o responsabile in solido), è indicata sia la velocità effettiva del veicolo in transito, che la minore velocità, controllata e sanzionata, già diminuita della tolleranza di legge.

Il principio di specialità contenuto nel Codice della Strada, all'art. 142 comma 6, prevede: *"Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate ..."*.

A partire dalla data del 11/10/2019 è stato dato avvio alla fase di *pre-esercizio* a carattere sperimentale del dispositivo in postazione fissa di rilevazione elettronica "AUTOVELOX" dei limiti massimi di velocità dei veicoli, installato sulla strada S.P. 215 Tuscolana al Km. 24+472.

Terminata la fase di *pre-esercizio*, l'impianto "AUTOVELOX" **entrerà in funzione dal 01/11/2019** in modalità accertamento istantaneo e in funzionalità automatica, sempre attivo 7/7 gg. e 24/24 h.

QUANTO SOPRA, AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE, DELLA TUTELA DELLA VITA UMANA, DELLA PREVENZIONE DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DI TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA, considerate, nel tratto interessato, le caratteristiche plano-altimetriche della strada, la presenza di numerosi accessi laterali carrabili, l'esistenza di intersezioni a raso non regolate da impianto semaforico, l'ingente flusso veicolare di traffico quotidiano e anche di mezzi pesanti, il tasso di incidentalità rilevato.



LE SANZIONI

Il Codice della Strada prevede all'articolo 142 le seguenti infrazioni:

1) Superamento del limite di velocità di non oltre 10Km/h:

Sanzione di euro 42,00 p.m.r., nessuna sanzione accessoria (sospensione della patente o fermo del veicolo) e nessuna decurtazione di punti dalla patente di guida.

Nel caso in cui la violazione venga commessa tra le ore 22.00 e le ore 7.00, la sanzione viene aumentata del 30%, per cui la sanzione sarà di euro 56.00 p.m.r..

Nel caso in cui la violazione avvenga a mezzo di alcuni veicoli particolari previsti dall'art. 142 del Codice della Strada, la sanzione viene raddoppiata.

Se la sanzione viene pagata entro cinque giorni dalla notifica (giorno di consegna della raccomandata o giorno del ritiro in posta della stessa, se non sono ancora trascorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. In tale ultimo caso il giorno di notifica è il decimo giorno di deposito dell'atto) è possibile usufruire della riduzione del 30% della sanzione, per cui si possono pagare euro 29,40 (violazioni commesse di giorno dalle 7.00 alle 22.00) o euro 39,20 (violazioni commesse di notte dalle 22.00 alle 7.00).

Dopo il 60° giorno, la sanzione pecuniaria aumenta in quanto non è più possibile procedere con il beneficio del pagamento in misura ridotta (p.m.r.).

Alla sanzione vanno sempre aggiunti euro 16,00 per spese di procedimento e notificazione, per cui i totali sono i seguenti:

- euro 45,40 per violazioni di giorno, pagate entro 5 gg. dalla notifica;
- euro 55,20 per violazioni notturne, pagate entro 5 gg. dalla notifica;
- euro 58,00 per violazioni di giorno, pagate dopo il 5° ed entro il 60° giorno dalla notifica;
- euro 72,00 per violazioni notturne pagate dopo il 5° ed entro il 60° giorno dalla notifica.

Nel caso di notifica via P.E.C. e/o di *ri*-notificazione dell'atto, nei casi consentiti, la spesa di procedimento o notificazione può subire variazioni in diminuzione o in aumento rispetto ai €. 16,00.

2) Superamento del limite di velocità di oltre 10 Km/h e non oltre i 40 Km/h:

Sanzione di euro 173,00 p.m.r., nessuna sanzione accessoria (sospensione della patente o fermo del veicolo), ma decurtazione di n. 3 (tre) punti dalla patente di guida di colui che era alla guida del veicolo.

Nel caso in cui la violazione venga commessa tra le ore 22.00 e le ore 7.00, la sanzione viene aumentata del 30%, per cui la sanzione sarà di euro 230,67 p.m.r..

Nel caso in cui la violazione avvenga a mezzo di alcuni veicoli particolari previsti dall'art. 142 del Codice della Strada, la sanzione viene raddoppiata.

Se la sanzione viene pagata entro cinque giorni dalla notifica (giorno di consegna della raccomandata o giorno del ritiro in posta della stessa, se non sono ancora trascorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. In tale ultimo caso il giorno di notifica è il decimo giorno di deposito dell'atto) è possibile usufruire della riduzione del 30% della sanzione, per cui si possono pagare euro 121,10 (violazioni commesse di giorno dalle 7.00 alle 22.00) o euro 161,47 (violazioni commesse di notte dalle 22.00 alle 7.00).



Dopo il 60° giorno, la sanzione pecuniaria aumenta in quanto non è più possibile procedere con il beneficio del pagamento in misura ridotta (p.m.r.).

Alla sanzione vanno sempre aggiunti euro 16,00 per spese di procedimento e notificazione, per cui i totali sono i seguenti:

- euro 137,10 per violazioni di giorno, pagate entro 5 gg. dalla notifica;
- euro 177,47 per violazioni notturne, pagate entro 5 gg, dalla notifica;
- euro 189,00 per violazioni di giorno, pagate dopo il 5° ed entro il 60° giorno dalla notifica;
- euro 246,67 per violazioni notturne, pagate dopo il 5° ed entro il 60° giorno dalla notifica.

Nel caso di notifica via P.E.C. e/o di *ri*-notificazione dell'atto, nei casi consentiti, la spesa di procedimento o notificazione può subire variazioni in diminuzione o in aumento rispetto ai €. 16,00.

Ai sensi dell'articolo 126**bis** del Codice della Strada, al fine di procedere alla decurtazione dei punti dalla patente di guida di colui che era alla guida del veicolo, è **sempre obbligatorio comunicare** al Comando accertatore **i dati di chi era alla guida, anche se la persona corrisponde all'intestatario del veicolo**, nei tempi e secondo le modalità indicate nel medesimo verbale di accertamento notificato. L'inottemperanza a tale obbligo, e quindi l'omessa comunicazione dei dati di identificazione del conducente del veicolo al momento dell'accertata infrazione, comporta una sanzione pecuniaria, ulteriore e distinta, di euro 204,40 se pagate entro 5 gg. dalla notifica ovvero di euro 292,00 se pagate dopo il 5° ed entro il 60° giorno dalla notifica, a cui vanno aggiunti euro 16,00 per spese di procedimento e notificazione (nel caso di notifica via P.E.C. e/o di *ri*-notificazione dell'atto, nei casi consentiti, la spesa di procedimento o notificazione può subire variazioni in diminuzione o in aumento rispetto ai €. 16,00).

3) Superamento del limite di velocità di oltre 40 Km/h e non oltre i 60 Km/h:

Sanzione di euro 544,00 p.m.r., sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi e decurtazione di n. 6 (sei) punti dalla patente di guida di colui che era alla guida del veicolo. Nel caso in cui la violazione venga commessa tra le ore 22.00 e le ore 7.00, la sanzione viene aumentata del 30%, per cui la sanzione sarà di euro 725,33 p.m.r..

Nel caso in cui la violazione avvenga a mezzo di alcuni veicoli particolari previsti dall'art. 142 del Codice della Strada, la sanzione viene raddoppiata.

Per tale tipologia di violazione non è ammessa la possibilità di usufruire della riduzione del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notificazione.

Dopo il 60° giorno, la sanzione pecuniaria aumenta in quanto non è più possibile procedere con il beneficio del pagamento in misura ridotta (p.m.r.).

Alla sanzione vanno sempre aggiunti euro 16,00 per spese di procedimento e notificazione, per cui i totali sono i seguenti:

- euro 560,00 per violazioni di giorno, pagate entro il 60° giorno dalla notifica;
- euro 741,33 per violazioni notturne, pagate entro il 60° giorno dalla notifica.

Nel caso di notifica via P.E.C. e/o di *ri*-notificazione dell'atto, nei casi consentiti, la spesa di procedimento o notificazione può subire variazioni in diminuzione o in aumento rispetto ai €. 16,00.

Ai sensi dell'articolo 126**bis** del Codice della Strada, al fine di procedere alla decurtazione dei punti dalla patente di guida di colui che era alla guida del veicolo, è **sempre obbligatorio comunicare** al Comando accertatore **i dati di chi era alla guida, anche se la persona corrisponde all'intestatario**



del veicolo, nei tempi e secondo le modalità indicate nel medesimo verbale di accertamento notificato. L'inottemperanza a tale obbligo, e quindi l'omessa comunicazione dei dati di identificazione del conducente del veicolo al momento dell'accertata infrazione, comporta una sanzione pecuniaria, ulteriore e distinta, di euro 204,40 se pagate entro 5 gg. dalla notifica ovvero di euro 292,00 se pagate dopo il 5° ed entro il 60° giorno dalla notifica, a cui vanno aggiunti euro 16,00 per spese di procedimento e notificazione (nel caso di notifica via P.E.C. e/o di *ri*-notificazione dell'atto, nei casi consentiti, la spesa di procedimento o notificazione può subire variazioni in diminuzione o in aumento rispetto ai €. 16,00).

4) Superamento del limite di velocità di oltre 60 Km/h:

Sanzione di euro 847,00 p.m.r., sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi e decurtazione di n. 10 (dieci) punti dalla patente di guida di colui che era alla guida del veicolo.

Nel caso in cui la violazione venga commessa tra le ore 22.00 e le ore 7.00, la sanzione viene aumentata del 30%, per cui la sanzione sarà di euro 1.129,33 p.m.r..

Nel caso in cui la violazione avvenga a mezzo di alcuni veicoli particolari previsti dall'art. 142 del Codice della Strada, la sanzione viene raddoppiata.

Per tale tipologia di violazione non è ammessa la possibilità di usufruire dello sconto del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notificazione.

Dopo il 60° giorno, la sanzione pecuniaria aumenta in quanto non è più possibile procedere con il beneficio del pagamento in misura ridotta (p.m.r.).

Alla sanzione vanno sempre aggiunti euro 16,00 per spese di procedimento e notificazione, per cui i totali sono i seguenti:

- euro 863,00 per violazioni di giorno, pagate entro il 60° giorno dalla notifica;
- euro 1.145,33 per violazioni notturne, pagate entro il 60° giorno dalla notifica.

Nel caso di notifica via P.E.C. e/o di *ri*-notificazione dell'atto, nei casi consentiti, la spesa di procedimento o notificazione può subire variazioni in diminuzione o in aumento rispetto ai €. 16,00.

Ai sensi dell'articolo 126bis del Codice della Strada, al fine di procedere alla decurtazione dei punti dalla patente di guida di colui che era alla guida del veicolo, è **sempre obbligatorio comunicare** al Comando accertatore **i dati di chi era alla guida, anche se la persona corrisponde all'intestatario del veicolo**, nei tempi e secondo le modalità indicate nel medesimo verbale di accertamento notificato. L'inottemperanza a tale obbligo, e quindi l'omessa comunicazione dei dati di identificazione del conducente del veicolo al momento dell'accertata infrazione, comporta una sanzione pecuniaria, ulteriore e distinta, di euro 204,40 se pagate entro 5 gg. dalla notifica ovvero di euro 292,00 se pagate dopo il 5° ed entro il 60° giorno dalla notifica, a cui vanno aggiunti euro 16,00 per spese di procedimento e notificazione (nel caso di notifica via P.E.C. e/o di *ri*-notificazione dell'atto, nei casi consentiti, la spesa di procedimento o notificazione può subire variazioni in diminuzione o in aumento rispetto ai €. 16,00).

GLI IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE VENGONO AGGIORNATI CON DECRETO MINISTERIALE BIENNALE, ai sensi dell'articolo 195 del Codice della Strada.



COME PAGARE

E' possibile versare la sanzione pecuniaria:

- presso tutti gli Uffici Postali, utilizzando il bollettino *pre*-compilato allegato al verbale di accertamento di violazione;
- con versamento diretto presso il concessionario Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Grottaferrata ovvero a mezzo di bonifico bancario, indicando l'IBAN e seguendo le istruzioni circa le modalità di pagamento indicate nel verbale di accertamento di violazione;
- con modalità Pago PA;

Non è possibile pagare la sanzione amministrativa pecuniaria direttamente presso il Comando accertatore - Ufficio Polizia Locale.

IL MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DI 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI UNA MAGGIORE SOMMA COME STABILITA DAL CODICE DELLA STRADA, OLTRE LE MAGGIORAZIONI DI LEGGE E LE SPESE DI PROCEDIMENTO.

PER AVERE INFORMAZIONI SUL VERBALE

All'indirizzo web www.comune.grottaferrata.roma.it è in fase di attuazione il servizio di consultazione delle contravvenzioni e dei fotogrammi per violazioni accertate all'art. 142 del Codice della Strada, elevate dalla Polizia Locale del Comune di Grottaferrata, collegandosi al *link* e inserendo da remoto, nei campi appositi, i dati del soggetto/veicolo contravvenzionato richiesti dal sistema.

E' inoltre possibile visionare i medesimi fotogrammi attestanti l'infrazione, nonché avere informazioni sulla sanzione amministrativa ricevuta, recandosi direttamente presso il Comando accertatore (Ufficio *Front Office* della Polizia Locale, sito in Via Garibaldi, n. 20, 00046 Grottaferrata – Tel. 06.9454051), negli orari di apertura al pubblico (venerdì e sabato dalle 9:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00), e facendone specifica richiesta.

PER FARE RICORSO

Il ricorso avverso le sanzioni per violazioni al Codice della Strada è possibile, alternativamente:

- entro 60 giorni dalla data di notificazione del verbale, al Prefetto della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- entro 30 giorni dalla data di notificazione del verbale, al Giudice di Pace di Velletri (Rm) territorialmente competente.

Ottobre 2019

